COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CACCURI ed altri. Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura (107) 689

PRESIDENTE 689, 690, 691
DANTE, *Relatore* 689, 691
PREZIOSI 690
BREGANZE 690
CACCURI 690
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 690

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*).

Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia (*approvato dalla II Commissione Permanente del Senato*) (2761) . . 691

PRESIDENTE 691, 692
FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore* . . 691
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 691

Votazione segreta:

PRESIDENTE 692

La seduta comincia alle ore 9,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 luglio 1957.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caccuri ed altri: Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura. (1071).

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha esaminato la proposta di legge, comunicandomi oralmente, attraverso il Presidente della sottocommissione competente, onorevole Tosi, il proprio parere; parere che è favorevole, in quanto è stata accertata la possibilità di far fronte alle maggiori spese derivanti da questa proposta di legge con i fondi esistenti, e precisamente facendo ricorso agli stanziamenti di cui all'articolo 30 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia.

L'onorevole Dante ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DANTE, *Relatore*. L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1939, n. 1, concede ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova un aumento periodico con

decorrenza dalla nomina in ruolo. Tale disposizione di legge non ha, peraltro, trovato pratica applicazione nei confronti del personale della magistratura. I magistrati, infatti, entrando nel ruolo con la nomina ad aggiunto giudiziario, non percepiscono uno stipendio che sia suscettibile di scatti periodici, ed in conseguenza non possono usufruire di alcun beneficio economico in dipendenza della nascita di uno o più figli, durante il periodo di uditorato. Per lo stesso motivo i magistrati non godono di alcun beneficio economico neppure per la nascita di uno o più figli verificatasi durante il triennio di permanenza nel successivo ruolo di aggiunto giudiziario.

Se si considera che l'ingresso nella magistratura presuppone una maturità di studi, e quindi, di età, è facile comprendere come proprio nel biennio dell'uditorato e nei tre anni in cui ricoprono le funzioni di aggiunto giudiziario, ossia per cinque anni, i magistrati provvedano il più delle volte alla formazione della propria famiglia. Di conseguenza i benefici di carattere demografico previsti dalla legge non vengono applicati nella misura auspicata dai magistrati.

Bisogna tener presente che la legge del 1939 – con riferimento all'articolo 17 del decreto 11 novembre 1923, che fissa per gli impiegati dello Stato i limiti della permanenza nella prova, stabilisce che il termine del periodo di prova è di sei mesi e che, quindi, per tutti gli altri impiegati dello Stato i beneficî vengono sospesi per soli sei mesi, mentre per i magistrati risultano sospesi per ben cinque anni. Si comprende da ciò la legittimità della richiesta dei magistrati, che si sono costituiti in comitato di agitazione.

A mio avviso ci troviamo di fronte ad una imperfezione formale della legge 3 gennaio 1939, n. 1. Per ovviare a tale inconveniente è stato predisposto dall'onorevole Caccuri un disegno di legge, che porta anche la firma di altri deputati, con cui si mira a porre rimedio a questa condizione di inferiorità dei magistrati rispetto ad altre categorie di dipendenti statali.

L'aumento previsto dall'articolo 1 è unico, anche se più di uno siano gli eventi demografici. All'articolo 2 viene poi stabilito, per evidenti ragioni di perequazione, che il beneficio si estenda agli attuali magistrati di tribunale che abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari.

Trattandosi di un beneficio che ritengo sia dovuto anche ai magistrati e di cui la categoria non ha potuto godere per una imperfezione della legge, esprimo parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge n. 1071.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREZIOSI. Concordo pienamente con quanto è stato detto dal relatore, facendo rilevare, inoltre, che si tratta di un'evidente ingiustizia che va sanata. La soluzione che si propone è di compromesso, perché nei sei anni intercorsi dal 1951 ad oggi gran parte degli aggiunti giudiziari ha avuto più di un figlio, mentre la soluzione che si propone dispone che si conceda il beneficio per un figlio solo, anche se i figli nati nel frattempo dovessero essere più di uno.

BREGANZE. Mentre mi associo alle conclusioni del relatore, vorrei fare un'osservazione di carattere puramente formale, nel senso di prospettare l'opportunità che si usi una dizione diversa da quella di « benefici demografici » che non mi pare sia molto felice. L'espressione « vantaggi di famiglia » o una altra simile suonerebbe meglio e sarebbe, a mio avviso, più rispondente al carattere della proposta di legge in discussione.

CACCURI. Non avrei nessuna difficoltà ad accogliere il suggerimento dell'onorevole Breganze, ma, poiché la proposta di legge fa esplicito riferimento alla legge del 1 gennaio 1939, n. 1, dobbiamo mantenere per evidenti ragioni formali la terminologia usata da quella legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei innanzi tutto chiarire un accenno che è stato fatto dal relatore a un « comitato d'agitazione » che si sarebbe costituito tra i magistrati. Devo precisare che non ho mai avuto sentore dell'esistenza di tale comitato, e ritengo di dover dire ciò ad onere della magistratura. Intendo chiarire, inoltre, con estrema sincerità alla Commissione che se non fosse stato così, non avrei in alcun modo appoggiato, per rispetto alla dignità della toga, questa proposta di legge.

Il Governo è pienamente favorevole alla proposta di legge, e ringrazio l'onorevole Caccuri per averla presentata e il relatore per averla sostenuta.

Si tratta di sanare un'ingiustizia ai danni di situazioni familiari particolarmente delicate e sono lieto che la IV Commissione (Finanze e tesoro) abbia accettato la tesi sostenuta sin dall'inizio dal Ministero di grazia e giustizia. Al relativo onere si farà fronte at-

tingendo alle spese globali per gli stipendi e gli assegni ai magistrati.

Fatte queste osservazioni, dichiaro a nome del Governo di essere favorevole all'accoglimento della proposta di legge Caccuri.

DANTE, *Relatore*. Desidero chiarire l'accenno da me fatto a proposito dell'azione svolta dai magistrati per far accelerare l'approvazione di questo disegno di legge. Le mie parole non tendevano assolutamente ad apparire irriverenti nei riguardi dei magistrati, che hanno dimostrato un'altissima comprensione dei loro doveri. Indubbiamente la categoria nutre la legittima aspirazione di vedere presto migliorate le proprie condizioni economiche, ma non ha mai pensato ad eventuali agitazioni; con le mie parole non intendevo minimamente porre in dubbio il senso di responsabilità dei magistrati.

PRESIDENTE. Anche a me consta che non vi siano comitati di agitazione. Il presentatore della proposta di legge si è limitato a fare presenti le preoccupazioni nutrite dai magistrati sulla possibilità che la proposta di legge numero 1071 potesse decadere con la fine della legislatura.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, è concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo concordato con la IV Commissione (Finanze e tesoro) e presentato come emendamento dal proponente onorevole Caccuri.

ART. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con l'imputazione al capitolo numero 30 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del fondo vestiario per i militari del corpo degli agenti di custodia.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non ha voluto avvalersi delle facoltà concessale. L'onorevole Franceschini Giorgio ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore*. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e pertanto ritengo che il problema della copertura finanziaria sia stato esaminato in quella sede.

All'origine di questo provvedimento sta un decreto del 1937 che istituisce un fondo per l'acquisto di oggetti di vestiario e di corredo da parte degli agenti di pubblica sicurezza. Dal 1945 il corredo e gli altri oggetti di vestiario vengono concessi gratuitamente a tutti i militari del corpo degli agenti di custodia, cosicché oggi il fondo non assolve più ad alcuna funzione, né è di vantaggio a coloro che dovrebbero esserne i beneficiari. Si è pertanto pensato di abolire detto fondo e di devolvere il residuo dell'ente per l'assistenza agli orfani dei militari che provvede all'erogazione di sussidi agli agenti e alle loro famiglie. Ritengo, pertanto, che l'approvazione del disegno di legge non solleverà obiezioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 2761 il cui contenuto è stato chiaramente esposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 225 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le somme costituenti i fondi individuali sono restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia.

Gli utili risultanti dalla cessazione della gestione del « Fondo individuale » e del « Fondo generale » vengono versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363.

Allo stesso Ente vengono pure versate le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga che, ai sensi degli articoli 14, ultimo capoverso, 83 e 84 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, non sono corrisposte ai sottufficiali ed ai militari del Corpo espulsi o licenziati.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge e del disegno di legge approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CACCURI ed altri: « Applicazione di benefici demografici al personale della Magistratura » (1071):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*)

e del disegno di legge:

« Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2761)

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Aimi, Amiconi, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Breganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Concetti, D'Amore, Dante, Degli Occhi, Facchin, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Foschini, Francavilla, Franceschini Giorgio, La Rocca, Lopardi, Madia, Mastino Gesumino, Murdaca, Murgia, Musolino, Perlingieri, Preziosi, Riccio Stefano, Rocchetti, Schirò, Secreto, Tosato e Viviani Arturo

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI